

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 23 gennaio 2023 n. 1963

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere

Dott. BUFFA Francesco - rel. Consigliere

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30694-2019 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA [REDACTED] presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [REDACTED]

- ricorrente -

contro

[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [REDACTED]

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 121/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 12/04/2019 R.G.N. 516 del 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

Adunanza camerale del 22 novembre 2022 - causa numero 22 - rg. 30694/19

fatto

Con sentenza del 2012, la Corte d'appello di Cagliari, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva riconosciuto il diritto di [REDACTED] a fruire della pensione di anzianita' con rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto e decorrenza dalla prima finestra utile successiva alla domanda del [REDACTED] e con condanna dell'INPS al pagamento dei ratei maturati dal [REDACTED]

La decisione aveva premesso in fatto che l'appellante in data [REDACTED] aveva ottenuto dall'Inail certificazione utile all'ottenimento del beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, e, dimessosi dal lavoro, aveva presentato domanda di pensione il [REDACTED] in data [REDACTED] pero', l'Inail aveva revocato la certificazione in seguito a riesame d'ufficio, con conseguente rigetto della domanda di pensione per carenza del presupposto contributivo.

La corte territoriale, pur considerando applicabile alla fattispecie il disposto della L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 136, quale norma speciale in materia di annullamento d'ufficio rispetto alla L. n. 142 del 1990, articolo 21 novies della invocato dal ricorrente, aveva ritenuto che la questione degli effetti dell'annullamento della certificazione dell'esposizione qualificata all'amianto avesse formato oggetto, seppure implicito, della regolamentazione introdotta dal Decreto Legge n. 5 del 2009, articolo 7 ter, commi 14 e 14 bis, di salvaguardia dei trattamenti pensionistici erogati prima dell'entrata in vigore delle stesse disposizioni e che tale norma andasse applicata anche al caso di specie ove la pensione non fosse mai stata erogata, in forza di una interpretazione estensiva dettata da ragioni di congruita' costituzionale sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza di cui alla Cost., articolo 3.

Avverso tale sentenza aveva proposto ricorso per cassazione l'INPS; [REDACTED] aveva proposto ricorso incidentale. Con ordinanza n. 21668 del 2018 questa Corte ha considerato che le norme di sanatoria previste dalle leggi nn. 33 del 2009 e 14 del 2012 si riferiscano solo ai titolari di pensione, insuscettibili di estensione ai lavoratori non pensionati; ha, pero', rilevato che nelle more del giudizio e' entrato in vigore la L. n. 190/2014, articolo 1 comma 112 che ha introdotto norme di salvaguardia in favore di titolari di certificazioni ritirate dall'INAIL. Pertanto, ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Genova per l'accertamento dell'applicabilita' concreta della nuova disciplina alla fattispecie dedotta in giudizio.

In sede di riassunzione, l'INPS ha sostenuto che la sanatoria introdotta nel 2014 si applicasse al [REDACTED] in servizio a [REDACTED] ma che a tale data non fosse ammissibile il riconoscimento della pensione di anzianita' in assenza della relativa domanda amministrativa, con conseguente obbligo di ripetizione della pensione percepita.

Con sentenza del 12.4.19 la Corte d'Appello di Genova ha accertato il diritto alla pensione di anzianita' del lavoratore in epigrafe, tenendo conto della rivalutazione contributiva con decorrenza dalla prima finestra utile successiva alla domanda del 3/11/09 e condannato l'INPS al pagamento dei

ratei dall' [REDACTED] nonche', per altro verso, il pensionato a restituire i ratei di pensione dal [REDACTED] al netto di imposta, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo.

In particolare, premesso che le somme oggetto di restituzione erano da considerarsi al netto essendo tali le sole somme corrisposte al creditore, la corte territoriale ha escluso il dolo del lavoratore e quindi gli interessi.

Avverso tale ultima sentenza ricorre l'INPS per tre motivi, cui resiste il pensionato con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 190/2014, articolo 1, comma 112, , del Decreto Legge n. 65 del 2015, articolo 5 bis convertito con modificazioni in L.n. 109 del 2015 e della L.n. 153/1969, articolo 22, tutti in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte territoriale accertato il diritto a pensione di anzianita' con decorrenza da (OMISSIS), e tuttavia applicato la sanatoria che presuppone che alla data del [REDACTED] l'interessato non fosse titolare di alcun trattamento pensionistico.

Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 336 e 389 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello ritenuto il diritto dell'INPS a ripetere le somme corrisposte al netto, anziche' al lordo degli oneri fiscali.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 389 c.p.c., in relazione all'articolo 360, commal, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale riconosciuto all'Istituto gli interessi con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza che ha condannato alla restituzione, anziche' dalla data della corresponsione iniziale dei ratei di pensione.

Il primo motivo e' privo di pregio. Invero, alla data del [REDACTED] era in servizio e non beneficiario di alcun trattamento pensionistico, tenuto conto dell'annullamento con effetto retroattivo della sentenza che aveva accertato il diritto alla pensione e della mancata corresponsione all'epoca del trattamento pensionistico; per altro verso, il [REDACTED] poteva beneficiare della sanatoria di cui alla L. 190 del 2014, articolo 1 comma 112, come interpretato dal Decreto Legge n. 65 del 2015, articolo 5 bis, non avendo ottenuto la certificazione Inail poi revtcata) con dolo accertato da giudicato. Del resto, nell'affermare l'applicabilita' della sanatoria al ricorrente, la corte territoriale ha applicato la norma a soggetto che non era pensionato alla data del l'.1.15, non essendosi verificati all'epoca ancora gli effetti della precedente domanda di pensionamento, che la corte territoriale ha ancorato solo alla prima finestra utile, successiva alla data predetta.

Il secondo motivo di ricorso e' infondato. Questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 1464 del 02/02/2012, Rv. 621079 - 01) ha infatti gia' affermato che, nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una

retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Nel medesimo senso, Sez. L, Sentenza n. 19735 del 25/07/2018 (Rv. 650039 - 01), secondo la quale, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 38, comma 1, , secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.

Analogo principio può trovare applicazione anche ai rapporti tra il lavoratore e l'ente previdenziale. Sul punto, appare altresì rilevante la circolare INPS n. 174 del 22.11.2021 che "illustra la nuova disciplina introdotta dal Decreto Legge n. 34 del 2020, articolo 150 circa la restituzione delle somme indebitamente percepite che, per effetto del nuovo comma 2-bis inserito nell'articolo 10 del TUIR, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito", così sancendo in via generale un principio già applicato dalla giurisprudenza.

Il terzo motivo è invece fondato.

Invero, questa Corte ha già affermato (Sez. 2 -, Ordinanza n. 24475 del 01/10/2019, Rv. 655257 - 01) che, in tema di decorrenza degli interessi legali, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" ex articolo 2033 c.c., sia perché si ricollega a un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'"accipiens" non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda.

Nel medesimo senso, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 9863 del 18/09/1995, Rv. 494060 - 01) che l'azione diretta alla restituzione (ai sensi dell'articolo 389 c.p.c.) di somme percepite dall'INPS a titolo contributivo in base a sentenza di appello poi cassata (o in base a sentenza di primo grado confermata da sentenza di appello poi cassata) non soggiace alla disciplina della "condictio indebiti" (articolo 2033 c.c.), sorgendo il diritto alla restituzione direttamente dalla riforma della sentenza già costituente titolo delle attribuzioni venute meno definitivamente ed "ex tunc" per effetto della sentenza di cassazione. Pertanto, non rilevando lo stato soggettivo di buona o mala fede dell'"accipiens", gli interessi nonché la rivalutazione dovuti (la seconda solo per la parte eccedente il

danno presunto già risarcito dai primi) sulle somme corrisposte in esecuzione della sentenza cassata decorrono dal giorno del pagamento, anziché dalla domanda amministrativa, come invece avviene, ai sensi dell'articolo 2033 c.c., nella diversa ipotesi di mero indebito contributivo caratterizzato dalla buona fede dell'"accipiens".

La sentenza impugnata non si è attenuta al suo esteso principio e deve essere cassata in accoglimento del terzo motivo di ricorso.

La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame in relazione al motivo accolto, ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.